

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1 oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 iniziative finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi

Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 spese inammissibili

Art. 8 documentazione giustificativa della spesa

Art. 9 cumulo di contributi

Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 11 presentazione della domanda

Art. 12 cause di inammissibilità delle domande

Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento

Art. 14 procedimento valutativo, istruttoria, elaborazione della graduatoria e termini del procedimento

Art. 15 criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo

Art. 16 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 17 presentazione della rendicontazione

Art. 18 rideterminazione e revoca del decreto di concessione dell'incentivo

Art. 19 obblighi dei beneficiari

Art. 20 ispezioni e controlli

Art. 21 rinvio

Art. 22 disposizioni transitorie

Art. 23 abrogazione

Art. 24 entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento

tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) sala cinematografica: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) multiplex: l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti, costruiti fuori dei centri storici, con una concezione avanzata che ottimizza la fruizione da parte degli spettatori, a partire dall'ampia disponibilità di parcheggi, e contemporaneamente la gestione da parte dell'esercente;
- c) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
- d) sale cinematografiche d'essai: sale cinematografiche munite di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e relativi decreti attuativi del Ministro dei beni e attività culturali e per il turismo.

Art. 3
(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. Le comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e i soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4
(Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) gli enti pubblici;
- b) i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
- c) gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- d) le società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5
(Iniziativa finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi)

1. Sono finanziabili:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale cinematografiche ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione dell'intervento di miglioramento funzionale, messa in sicurezza o di adeguamento tecnologico della sala cinematografica.
2. Gli interventi finanziabili di cui al comma 1, lettera a) sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.
3. Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.
4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
5. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge, non sono finanziabili gli interventi da realizzare nei multiplex.
6. L'incentivo è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 15.000,00 euro e 60.000,00 euro.
7. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al 30 per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'intervento.
8. Nel caso di presenza di altri contributi pubblici o privati concessi per la realizzazione del medesimo intervento, i contributi di cui al presente regolamento sono modulati o rideterminati fino a concorrenza dell'importo della spesa effettivamente rimasta in carico al richiedente, detratta la quota dell'importo degli altri contributi ottenuti.

Art. 6
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento, quali spese per l'esecuzione dei lavori, spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile, così come definita dall'articolo 5.
2. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, incluse quelle relative al loro trasporto e montaggio, purché strettamente legati al miglioramento

funzionale, messa in sicurezza e adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche della sala cinematografica.

3. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative e riferibili agli interventi finanziati;
- b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario.

Art. 7

(Spese inammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) i costi per "Sistema 3D stereoscopico attivo-passivo";
- b) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza telefonica, manutenzione preventiva o correttiva periodica, costi di garanzia, servizi di supporto remoto, attivazione linea ADSL e relativi costi di utilizzo;
- c) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e di beni usati;
- d) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
- e) le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento dell'impianto di digitalizzazione;
- f) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente;
- g) le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento degli impianti;
- h) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- i) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- j) contributi in natura;
- k) spese per oneri finanziari.

Art. 8

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.

2. Nel caso previsto dall'articolo 9, il beneficiario allega alla documentazione giustificativa delle spese sostenute una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'ammontare degli altri contributi ottenuti per la realizzazione dell'intervento, a conferma ovvero a integrazione di quanto già eventualmente dichiarato in sede di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

Art. 9

(Cumulo di contributi)

1. Il medesimo intervento può essere sovvenzionato da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti.

2. In sede di domanda di contributo, il richiedente presenta una dichiarazione attestante l'ottenimento di altri contributi pubblici o privati per il medesimo intervento per il quale viene richiesto l'incentivo

3. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo

intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo di cui al presente regolamento non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo è conseguentemente rideterminato.

Art. 10

(Domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio competente in materia di attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, di seguito Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - b) la relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione;
 - c) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
 - d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, la descrizione dell'opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14/2002;
 - e) la deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - f) per i richiedenti non proprietari della sala cinematografica, la copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala almeno sino alla scadenza del termine dell'obbligo previsto dall'articolo 19, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;
 - g) la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 19/2009;
 - h) modulo F23 attestante l'avenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente;
 - i) dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2.
3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.
4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e c), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera b), o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda e conseguente sua archiviazione d'ufficio, ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 11

(Presentazione della domanda)

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 marzo ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 12

(Cause di inammissibilità delle domande)

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 10, comma 2, lettere a) e c);
 - c) prive della procura firmata;
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11, comma 1;
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 2;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 13

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 14

(Procedimento valutativo, istruttoria, elaborazione della graduatoria e termini del procedimento)

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
4. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 15, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
5. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 2, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.
6. Le iniziative risultate ammissibili sono valutate sulla base dei criteri e delle priorità di selezione di cui all'articolo 15.
7. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 2, il Direttore Centrale competente in materia di attività culturali approva la graduatoria degli interventi proposti e la comunica ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
8. L'elenco dei beneficiari del contributo viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
9. Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 7, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.
10. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata così come previsto dall'articolo 32 bis della Legge, su richiesta dei beneficiari.
11. Salvo quanto previsto dal comma 10, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.
12. L'intervento proposto può essere avviato dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque ha inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.
13. I beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 15

(Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo)

1. Gli interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 14, sono valutati dal Servizio assegnando alle domande di contributo i punteggi, cumulabili tra loro, all'interno delle seguenti fasce di punteggio:
 - a) da 0 a 25 punti se l'intervento consiste nel miglioramento funzionale della sala cinematografica, in particolare, sistemi di biglietteria elettronica, acquisto di attrezzatura e interventi funzionali alla fruizione degli spettacoli ai soggetti con disabilità sensoriale;
 - b) da 0 a 30 punti se l'intervento riguarda l'accessibilità della sala cinematografica alle persone con disabilità;
 - c) da 0 a 20 punti se l'intervento consiste nell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza;
 - d) da 0 a 5 punti se l'intervento consiste in opere di ordinaria manutenzione della sala cinematografica;
 - e) da 0 a 15 punti se l'intervento consiste nell'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale in particolare impianti elettrico, di estinzione degli incendi, di rilevazione e segnalazione automatica - fumo e incendio, di ventilazione, di riscaldamento, di climatizzazione;

- f) da 0 a 10 punti se l'intervento consiste nell'acquisto di attrezzature tecniche in particolare, arredi, impiantistica comprensiva di interventi di efficientamento energetico;
 - g) da 0 a 10 punti se l'intervento consiste nell'acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica priva di tale impianto;
 - h) da 0 a 5 punti se l'intervento consiste nell'acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica dotata di un impianto di proiezione digitale acquistato da oltre sei anni antecedenti a quello di presentazione della domanda;
 - i) da 0 a 30 punti se le sale cinematografiche, per le quali viene richiesto il contributo, sono riconosciute d'essai;
 - j) da 0 a 5 punti se l'incentivo richiesto è inferiore al 25 per cento del totale della spesa ammissibile.
2. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 16

(Rendicontazione della spesa e relativa documentazione)

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43, della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative agli interventi finanziati;
 - b) la relazione riepilogativa degli interventi realizzati.
4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.
5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 17

(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.
3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione dell'incentivo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).
5. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di centottanta giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 3.
6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 18

(Rideterminazione e revoca del decreto di concessione dell'incentivo)

1. Qualora, in sede di rendicontazione, l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante:
 - a) dalla rinuncia del beneficiario;
 - b) dal mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, eventualmente prorogati;
 - c) dall'accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;
 - d) dalla mancata realizzazione dell'intervento;
 - e) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i), prima della scadenza indicata.
3. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000.
4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 14 comma 10, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - d) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 17;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 20;
 - g) dare visibilità al logo della Regione e al lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" nell'ambito dell'immobile interessato agli interventi oggetto di contributo di cui al presente regolamento a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 14, comma 7;
 - h) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

i) mantenere il vincolo di destinazione sui beni immobili per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 bis, della Legge.

Art. 20

(Ispezioni e controlli)

1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 21

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, la domanda di incentivo è trasmessa alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per l'annualità 2022 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a pena di inammissibilità.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute on line, il rendiconto è trasmesso alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, il rendiconto relativo all'annualità 2022 è trasmesso entro il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5.

Art. 23

(Abrogazione)

1. Il decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 190, (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) è abrogato.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO : IL PRESIDENTE